corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

ARS

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA n° 11 / 2019

Definizione della controversia

Sig. / Sky Tv S.p.A / Fastweb S.p.A.

GU14/422/2017

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia

Nella seduta del 14-02-2019

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il "*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Co.Re.Com.)*;

VISTO l'accordo quadro tra l'*Autorità per le Garanzie nella Comunicazione*, la *Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome* e la *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome*, del 28 novembre 2017;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'*AGCOM* e il *Co.Re.Com. Sicilia* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 01.01.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del "*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" allegato A della Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito "*Regolamento*"), *l'Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle controversie* di cui all'art. 2 del "*Regolamento*";

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

VISTO il "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", adottato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

VISTA l'istanza del Sig. acquisita al protocollo dell'ufficio il 28.09.*17 al n. 49993*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA **la posizione dell'istante:**

il sig. con l'istanza sopra indicata, nel chiamare in causa Sky Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., ha rappresentato sinteticamente quanto segue:

- circa due anni addietro (data presentazione istanza 28.09.2017) ha aderito alla proposta di attivazione dell'offerta " Home Pack " (HP), collegata a precedente contratto Sky e si ritrova ad avere due contratti contemporaneamente attivi, con Sky, nella stessa abitazione e per essi due addebiti per i relativi costi; detta offerta prevedeva che l'attivazione del servizio telefonico ed internet fossero forniti dall'operatore Fastweb
- asserisce di aver effettuato reclamo telefonico a Sky e di non avere avuto riscontro ad esso

In base a tali premesse richiede:

1. rimborso somme indebitamente addebitate da Sky e ripristino delle condizioni contrattuali dell'offerta Home Pack
2. Indennizzo per mancato riscontro al reclamo
3. Indennizzo per inadempienza contrattuale ed ogni altro indennizzo previsto dalla normativa

CONSIDERATA **la posizione dell'operatore Fastweb S.p.A. che**

- nel procedimento de quo ha depositato memoria difensiva, opponendosi alle richieste dell'istante
- ha partecipato all'udienza di discussione effettuata in data 21.02.2018 conclusasi con un mancato accordo fra le parti
- allo scopo di definire bonariamente la controversia ha formulato, successivamente all'udienza di discussione, una proposta transattiva accettata dall'istante.

PERTANTO il procedimento in argomento è stato archiviato nei confronti della Fastweb S.p.A.

CONSIDERATA **la posizione dell'operatore Sky Italia S.p.A.** che

- non ha partecipato all'udienza di discussione effettuata in data 21.02.2018
- per il procedimento de quo ha depositato memoria difensiva con la quale, nell'opporsi alle richieste dell'istante, ha rappresentato in sintesi che:

1. l'istante titolare di un abbonamento avente cod. cliente n.12766780, il 03.10.2010 ha attivato un profilo tariffario che consentiva con una seconda smart card ed un secondo decoder di fruire dell'abbonamento in un altra stanza della stessa casa
2. lo stesso istante, in data 10.07.2014, ha aderito alla proposta di vedere la programmazione Sky anche in una seconda casa rispetto a quella in cui era ubicato il decoder principale ed ha attivato un secondo abbonamento ad un costo agevolato: a fronte della nuova adesione, registrata la richiesta (come da Vocal Order allegato alla memoria), è stato attivato il contratto n.15337897
3. successivamente, in data 28.09.2015, l'istante tramite l'operatore Fastweb, ha aderito (come da registrazione vocale prodotta dalla stessa Fastweb) all'offerta denominata Home Pack (HP) ad un costo promozionale che lasciava invariato il canone per la componente Sky; detta offerta è stata attivata sul contratto 15337897
4. l'istante non ha mai sollevato eccezioni prima

CONSIDERATA **la motivazione della decisione:**

In via preliminare, si significa che non può essere accolta la richiesta volta al ripristino delle condizioni contrattuali dell'offerta Home Pack in quanto ciò esula dalle competenze del CoReCom come definite dall'art.19 del Regolamento di cui della Delibera Agcom n°173/07/CONs e successive modifiche ed integrazioni: " l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può

condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché dei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità "

Anche, le altre richieste avanzate dalla parte istante, sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, non possono essere accolte in quanto l'istanza di definizione è stata formulata in modo del tutto generica ed approssimativa e nella totale carenza probatoria di quanto lamentato, anche negli elementi minimi necessari per inquadrare il fatto e pertanto le domande dell'utente, fondandosi su dei presupposti non provati, devono rigettarsi nel merito: l'istante nessuna documentazione ha allegato all'istanza e nulla ha replicato alle memorie presentate dai gestori telefonici coinvolti nel contenzioso in argomento e quindi nessun indennizzo può essere riconosciuto.

Pertanto, per quanto sopra rappresentato, in coerenza con precedenti pronunce da parte dell'Autorità e di altri Co.re.Com., le richieste avanzate dalla parte istante non possono essere accolte in quanto l'istanza risulta eccessivamente scarna e del tutto priva di documentazione utile a supportare e chiarire le pretese dell'istante

Atteso l'esito dell'istruttoria condotta, il rigetto della domanda nonché il comportamento delle parti e le difese svolte, tenuto conto che l'istante non ha dovuto sopportare neanche i costi di trasferta, si ritiene ragionevole disporre la compensazione delle spese del procedimento

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal *Dirigente della Segreteria Co.Re.Com., arch. Francesco Di Chiara*, il *Comitato* all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi sopra indicati :

1. il rigetto di ogni richiesta formulata dal Sig. con il GU14 /422/2017 nei confronti della società Sky Italia S.p.A
2. la compensazione delle spese del procedimento

Il presente atto può essere impugnato davanti al *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio* entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del *Co.Re.Com. Sicilia* e dell'*AGCOM.*

Palermo, 14.02.2019

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Annunziata ***Astone***

I COMPONENTI

Avv. Alessandro **AGUECI** Avv. Giuseppe **DI STEFANO** Dott. Alfredo **RIZZO** Dott. Antonio **VECCE**

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente della *Segreteria Co.Re.Com.*
arch. Francesco Di Chiara